



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a Commissione - Industria, commercio, turismo

DISEGNO DI LEGGE N. 3221 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE INTEGRATIVO DEI DECRETI LIBERALIZZAZIONI E CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Audizione

Roma, 3 aprile 2012



Con riferimento alla disciplina delle commissioni bancarie, evidenziamo come, a seguito dell'intervento normativo che aveva vietato l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, siano state introdotte dagli intermediari finanziari una serie di commissioni, diversamente denominate, che in molti casi hanno finito per aumentare gli oneri a carico delle imprese piuttosto che ridurli. In altri casi, inoltre, si sono ridotti i criteri di trasparenza e di confrontabilità tra le diverse offerte praticate dalle banche.

R.E TE. Imprese considera opportuno ogni intervento volto a combattere la diffusa prassi bancaria di applicare commissioni ed altri costi in modo non controllabile o difficilmente negoziabile dall'impresa e in misura sproporzionata rispetto all'ammontare del finanziamento concesso o in essere, che portano il costo effettivo dei finanziamenti a livelli irragionevoli.

Ciò che si considera assolutamente da evitare è qualsivoglia normativa che permetta la sostanziale invarianza della situazione attuale, come avvenne con l'eliminazione della Commissione di massimo scoperto che si concluse con il cambio delle denominazione e della base impositiva.

Con le disposizioni introdotte dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, articolo 1, primo comma viene modificato l'articolo 27-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, che stabiliva la nullità di clausole relative alle commissioni bancarie.

La lettera a), del primo comma dell'articolo 1 del D.L. 29/2012 stabilisce ora la nullità delle clausole comunque denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte:

della concessione di linee di credito;

della loro messa a disposizione;

del loro mantenimento in essere;

del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido

stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario che dovranno essere adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio entro il 31 maggio 2012. La complessiva disciplina entrerà in vigore il 1° luglio 2012.

L'articolo 117-bis del Testo unico bancario, così come modificato dell'articolo 6-bis, primo comma della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modifiche del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore

sull'ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi a quanto stabilito sono nulle. La nullità delle clausole non comporta la nullità del contratto.

* * *

L'introduzione di un limite superiore all'importo della commissione onnicomprensiva, se da un lato intende porre un limite all'onerosità della commissione stessa, dall'altro rischia di comportare la possibilità di un allineamento verso l'alto nella sua determinazione.

Peraltro, si osserva che, in caso di affidamento annuale, l'attuale fissazione nella misura dello 0,5 per cento trimestrale comporta un onere su base annua superiore al 2 per cento (in ragione della capitalizzazione trimestrale della commissione stessa) che va ad aggiungersi al tasso di interesse pagato dal soggetto finanziato.

Si propone pertanto di fissare la commissione nella misura massima dello 0,5 per cento semestrale.

Al tempo stesso sarebbe opportuno affermare in modo esplicito, in sede normativa, che la commissione onnicomprensiva include anche i costi di istruttoria sostenuti dalla banca ED IL TASSO DI INTERESSE COMPRENDE I COSTI DI FUNDING DELLA BANCA STESSA.

Per quanto riguarda, invece, la commissione di istruttoria veloce applicata in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido si propone di introdurre la precisazione che tale commissione debba essere rapportata alle componenti di costo effettivamente sostenute dalla banca (principio già peraltro adottato dal legislatore in materia di commissioni su carte pagamento con l'articolo 27 della legge 24 marzo 2012, n. 27).

* * *

Le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, lettera b) del DL 24 marzo 2012, n. 29, vanno accolte positivamente, in quanto rappresentano l'esigenza di verificare, in sede altamente istituzionale, l'andamento effettivo del credito alle piccole e medie imprese (PMI), e di verificare i comportamenti in linea con gli obiettivi di assecondare la ripresa economica mediante un utilizzo finalizzato della leva creditizia.

E' però utile che si apportino alcune integrazioni volte a meglio specificare le finalità della norma, che si indicano qui di seguito:

Nel punto 1-bis dell'art. 1, comma 1, lettera b) sarebbe opportuno inserire il monitoraggio anche dei tassi e condizioni applicate, essenziali, qualora non penalizzanti, per la crescita della domanda creditizia;

Sempre nello stesso punto, secondo comma, è utile precisare che la partecipazione delle associazioni delle imprese debba essere quella delle associazioni maggiormente rappresentative, per evitare che ci sia una pleora di soggetti presenti al tavolo delle decisioni.

Nel punto 1-ter dell'art. 1, comma 1, lettera b), andrebbero meglio determinate le ipotesi (molto critiche) di una attivazione d'ufficio da parte dell'Osservatorio, ipotesi che dovrebbero essere ben determinate e portate a conoscenza dei soggetti interessati (banche e imprese). Al riguardo si nutrono dubbi che "l'ingiustificata mancata concessione di un credito" e la sua "ingiustificata revoca" possano essere concretamente eccepite, considerato anche che tali segnalazioni si svolgono in un ambito meramente informativo.

Roma, 3 Aprile 2012